

Sentenza n. 517/2015 pubbl. il 08/04/2015

RG n. 2374/2013

Repert. n. 1079/2015 del 08/04/2015

N. R.G. 2374/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati

Dott. Rosaria Savastano	Presidente
Dott. Luisa Poppi	Giudice Relatore
Dott. Luca Ramponi	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2374/2013 promossa da:

I [REDACTED] S.R.L. IN FALLIMENTO (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED],
elettivamente domiciliato in [REDACTED] REGGIO EMILIA presso il
difensore avv. [REDACTED]

ATTORE

contro

F [REDACTED] L [REDACTED] S.P.A. (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e
dell'avv. [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) BRESCIA; ,
elettivamente domiciliato in [REDACTED] REGGIO EMILIA presso il difensore
avv. [REDACTED]

CONVENUTO

Oggetto: azione ex artt. 72 e ss.

SVOLGIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

F [REDACTED] I [REDACTED] s.r.l. ha proposto azione nei confronti di F [REDACTED] L [REDACTED] s.p.a. per ottenere la condanna al pagamento della somma di € 188.000 quali rate pagate nel corso del contratto di locazione finanziaria e, in ogni caso, al risarcimento dei danni derivanti dalla ritardata riallocazione del bene e al pagamento della svalutazione subita dall'immobile. Ha proposto

pagina 1 di 3

GIURETT



l'azione ai sensi dell'art. 72 quater l. f. e, in via subordinata, ai sensi dell'articolo 1526 c.c. in tema di risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà.

F. L. s.p.a, costituendosi in giudizio, ha sollevato eccezioni di incompetenza territoriale in relazione alla domanda formulata ai sensi dell'articolo 1526 c.c., per effetto dell'articolo 18 del contratto di leasing per cui è causa, in quanto, in applicazione degli articoli 28 e 29 c.p.c., il tribunale competente a decidere la controversia sarebbe esclusivamente quello di Brescia, e in ogni caso, ha chiesto il rigetto della domanda nel merito.

La tesi attorea si basa prima di tutto sulla considerazione per la quale, anche in riferimento ai contratti risolti prima della dichiarazione di fallimento, debba essere applicato il nuovo art. 72 quater l.f. con il quale il legislatore avrebbe inteso abbandonare in modo definitivo e completo (e, dunque, non solo nell'ambito concorsuale) la visione dualistica della locazione finanziaria riconoscendo al leasing natura unitaria e causa propria, non assimilabile a quella di altri contratto tipici.

Ad avviso del Collegio, invece (secondo un orientamento già espresso ripetutamente da questo Tribunale), non può farsi applicazione dell'articolo 72 quater l.f., in quanto detta norma trova applicazione solo nell'ipotesi di risoluzione del contratto di locazione finanziaria successiva alla dichiarazione di fallimento; non appare infatti condivisibile l'orientamento, peraltro minoritario, della giurisprudenza di merito che ha ritenuto tale disposizione normativa estensibile anche i canoni di leasing risolti prima del fallimento, in quanto tale opzione interpretativa appare contraria alla lettera della norma, nè appaiono sussistere i presupposti per una sua applicazione analogica posto che il legislatore, nella piena consapevolezza della sussistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale che distingueva tra leasing traslativo e leasing di godimento, ponendo una regola circoscritta all'ipotesi di scioglimento dei rapporti pendenti dopo la dichiarazione del fallimento, non ha inteso incidere espressamente su tale distinzione.

Conseguentemente, ritiene il Collegio che nella specie di cui è causa debba trovare applicazione, quale norma inderogabile, l'articolo 1526 c.c.

A questo punto, pertanto, (esclusa l'esistenza della vis attrattiva del tribunale fallimentare) deve essere esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata dalla difesa di parte convenuta.

L'articolo 18 del contratto di locazione finanziaria in questione (sottoscritto due volte in ottemperanza all'articolo 1342 c.c.) prevede che "*per qualsiasi controversia comunque riguardante il contratto e anche in ipotesi di continenza o connessioni di cause, sarà*

GURIEL



competente il foro di Brescia, esclusa qualsiasi altra competenza concorrente in questo modo
manifestando l'inequivoca volontà delle parti di escludere qualsiasi altro foro, così come
richiesto dalla consolidata giurisprudenza.

Pertanto, deve pronunciarsi l'incompetenza del giudice adito a decidere sulla domanda
formulata ai sensi dell'articolo 1526 c.c. , essendo competente il tribunale di Brescia.

Valutata la sussistenza di oscillanti orientamenti giurisprudenziali in ordine alle questioni
trattate, sussistono ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Rigetta la domanda formulata ai sensi dell'art. 72 quater l. f..

Dichiara l'incompetenza del tribunale di Reggio Emilia in relazione alla domanda formulata ai
sensi dell'articolo 1526 c.c., essendo competente tribunale di Brescia.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Reggio Emilia, 2 aprile 2015

Il Giudice relatore

Il Presidente

